

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 125/2018

Seduta del 27.12.2018

OGGETTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA PER L'ANNO 2018 – APPROVAZIONE

L'anno 2018 addì 27 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.44, risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G):

Il Sindaco SCHIAVO Michele (P)

e i Consiglieri:

1. LACAVA Edoardo	G	9. ROZZATO Andrea	P
2. VETTORE Lucia	P	10. ESCOBAR Sandra Maritza	G
3. SCACCO Enrico	P	11. MAVOLO Renza	P
4. TONIOLO Daniele	P	12. BENATO Andrea	A
5. PIZZINATO Giacomo	P	13. BORELLA Silvio	G
6. BACCAN Giulia	P	14. VIGOLO Devis	G
7. TOMAT Aldo	P	15. GIACOMINI Fabio	P
8. GARATO Virginia	G	16. GOBBO Alessandro	A

e pertanto complessivamente presenti n. 10 componenti del Consiglio

Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, NANIA Enrico.

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:

PIZZINATO Giacomo, MAVOLO Renza.

OGGETTO: **Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – relazione sull'attuazione del Piano di revisione straordinaria per l'anno 2018 – approvazione.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", avente per oggetto la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 1 del succitato decreto legislativo, il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del Testo Unico, come segue:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ed inoltre:

- in “società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
- in “società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- in “società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca”;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del T.U. sopra citato sono soggette ad alienazione ovvero ad una delle misure di razionalizzazione ivi previste (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) le partecipazioni che:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di attività ammesse dal sopra citato art. 4 del T.U.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del medesimo T.U. (che prescrive oneri di motivazione analitica della deliberazione di costituzione o di acquisto di partecipazione);
- 3) ricadono in una delle seguenti ulteriori ipotesi previste dal medesimo art. 20, c. 2:
"b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ridotto a 500.000 euro per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 26 del T.U., comma 12 quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 72 in data 28.9.2017, con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute da questo Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico), con l'esito risultante dall'Allegato A) alla deliberazione medesima, nella quale erano state proposte misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del medesimo Decreto per diverse partecipazioni societarie c.d. indirette (detenute tramite la partecipata diretta Etra, soggetta a controllo c.d. congiunto da parte del Comune);

VISTA la relazione allegata *sub* 1) in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nella quale si dà atto dell'attuazione di misure di razionalizzazione relative alle suddette partecipazioni c.d. indirette, con la precisazione che questo Comune non ha potuto prescrivere ad ETRA alcuna azione specifica per la realizzazione degli indirizzi di cui al proprio atto C.C. n. 72/2017, essendo in possesso di una quota minoritaria di partecipazione sociale ed in mancanza di alcun coordinamento fra le Amministrazioni titolari del controllo c.d. congiunto sulla società;

VISTO l'esito della nuova ricognizione effettuata in relazione alle partecipazioni detenute al 31.12.2017, allegato *sub* 2) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta con l'espressa motivazione della scelta effettuata di razionalizzazione ovvero di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, redatto conformemente allo schema definito nelle Linee Guida per la redazione del provvedimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P., adottate dalla Corte dei Conti e dal Dipartimento del tesoro;

RIBADITO che, relativamente alle partecipazioni indirette (tramite ETRA Spa), questo Comune, essendo titolare di una quota minoritaria di ETRA Spa, non è in grado di stabilire autonomamente tempi e modi della dismissione e che, pertanto, nelle schede di ricognizione di cui all'allegato *sub* 2), non si è in grado di compilare gli spazi inerenti le modalità e i tempi di attuazione della cessione delle partecipazioni;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 267/2000;

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

- di approvare in allegato *sub* 1), in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, la relazione sull'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute da questo Comune alla data del 23 settembre 2016, adottato con propria deliberazione consiliare n. 72 in data 28.9.2017;
- di approvare in allegato *sub* 2), in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- di disporre che la suddetta ricognizione sia:
 - pubblicata sul sito internet comunale nella Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
 - inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla struttura di monitoraggio e coordinamento sulle società istituita ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

=====

PARERI:

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità tecnica.

Cadoneghe, 14 dicembre 2018

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali
Carla Borile

PARERI:

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità contabile.

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari
Dr. Roberto PINTON

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 125 DEL 27.12.2018

Ore 19.44.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione.

Intervengono il Consigliere Mavolo, il Segretario Comunale, il Consigliere Mavolo, il Segretario Comunale, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Segretario Comunale e il Sindaco.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	10	
Voti favorevoli	9	
Astenuti	1	(Mavolo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti	10	
Voti favorevoli	9	
Astenuti	1	(Mavolo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
TONIOLO Daniele

IL SEGRETARIO
TAMMARO Dott.ssa Laura

N° registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il

Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....
